

REP N.1204/23

COMUNE DI MASSAFRA

(Provincia di Taranto)

SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE PER L'INTERVENTO: "NEXT
GENERATIONEU - PNRR - M5 C2 I2.1 "RESTAURO
E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO
MEDIEVALE DI MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE
DEL MUSEO DIFFUSO DELLA CIVILTÀ RUPESTRE E
LA RETE DEI CAMMINI NELLE GRAVINE" (LOTTO
1) - CUP C22C20000100001 - CIG. 9806471BDD

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di
ottobre, alle ore 10,40, in Massafra, presso gli
Uffici Comunali siti in Via Livatino s.n.

AVANTI A ME

- **Dott.ssa PERRONE Francesca**, Segretario Generale
del Comune di Massafra, autorizzato, ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lett. "c" del D. Lgs.
267/2000, al rogito di tutti i contratti nei quali
l'Ente è parte, domiciliato per la mia carica
presso la sede del Comune di Massafra sita in via
Livatino s.n., sono personalmente comparsi, senza

l'assistenza dei testimoni avendovi le parti di
comune accordo e con il mio consenso espressamente
rinunciato,

SONO COMPARSI

da una parte:

- **Arch. TRAETTA Luigi**, dirigente Ripartizione
Urbanistica, nato a _____ il
_____ domiciliato per la Sua carica presso
il Comune di Massafra, il quale interviene in
questo Atto in virtù del Decreto Sindacale n. 27
del 30/12/2022 di attribuzione di incarico
dirigenziale con i poteri di cui all'art. 107 del
D. Lgs.267/2000, in nome, per conto e
nell'interesse del Comune, codice fiscale n.
80009410731, che nel contesto dell'Atto verrà
chiamato per brevità anche "Ente Appaltante";

dall'altra parte:

- **Arch. Fernando RUSSO**, nato a _____
_____ sidente in _____ -
_____, C.F.
_____ erviene in questo Atto in
qualità di mandatario e capogruppo con procura del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ai
sensi degli articoli 46 e 48 del D. Lgs. 50/2016,
costituito con atto notarile in data 19.09.2023 a

rogito del notaio Dott. Michele Labriola del
Distretto notarile di Bari, registrato a Bari il
20.09.2023 al n.38142/IT, repertorio n.58738, raccolta
n.24766, allegato al presente atto, tra i seguenti
professionisti:

- **Arch. Fernando RUSSO**, nato

residente

, C.F.

mandatario - percentuale di
partecipazione: 40%;

- **Arch. Riccardo Russo** nato

lla via

C.F. mandante - percentuale di
ripartizione: 27%;

- **Ing. Geo Sblendorio** nato

residente a

- C.F. - mandante - percentuale
di ripartizione: 10%;

- **Ing. Umberto Gallo** nato

residente a C.F.

mandante - percentuale di
ripartizione: 6%;

- **Ing. Vincenzo De Gennaro** nato

residente a

mandante -

percentuale di ripartizione: 7%;

- **Arch. Alberga Federica** nata a _____ il _____

_____ residente a _____

C.F. _____ - mandante - percentuale di

ripartizione: 5%;

- **Arch. Stefania Cappa** nata _____

_____ residente a _____

_____ .F. _____ - mandante -

percentuale di ripartizione: 5%.

Il suddetto R.T.P. nel prosieguo dell'Atto verrà
chiamato per brevità anche "Professionista".

Detti Componenti, della cui identità personale
sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto,
ai fini del quale:

PREMETTONO

- **che** con determinazione dirigenziale n° 1228 del
10.05.2023 è stata indetta gara d'appalto mediante
procedura aperta per affidamento dei servizi di
direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento:

**NEXT GENERATIONEU - PNRR - M5 C2 I2.1 "RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO MEDIEVALE DI
MASSAFRA PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO
DELLA CIVILTÀ RUPESTRE E LA RETE DEI CAMMINI NELLE
GRAVINE" (LOTTO 1)", ai sensi dell'art. 3, 60 e 71**

del D. Lgs. 50/2016.

- **che** con determinazione dirigenziale n.2270 del 04.07.2023 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato, a seguito di gara, in favore del Professionista, per l'importo di €. 146.863,15, al netto del ribasso offerto del 30,54% sull'importo a base di gara, pari ad €. 211.435,57, oltre IVA e Cap come per legge;

- **che** il RUP ha attestato che ricorrono le condizioni di cui all'art.32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- **che** è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 217 del D.lgs 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

- **che** è stata acquisita certificazione Inarcassa attestante la regolarità contributiva del Professionista;

- **che** ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, trattandosi di contratto di importo inferiore ad €. 150.000,00, non è prevista l'acquisizione della documentazione antimafia;

- **che** è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.53 comma 16 ter del D. Lgs.n.165/2001 resa

dall'appaltatore nelle DGUE presentate in sede di offerta;

- **che** è stata acquisita agli atti - prot. n 45115 del 22.09.2023 la comunicazione resa dall'Appaltatore ai sensi dell'art.3 c. 7 della legge 13/08/2010 n. 136 - "Tracciabilità dei Flussi Finanziari";

- **che** l'appalto è interamente finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno - MEF del 30.12.2021, a valere sui fondi Next GenerationEU - P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1;

- **che** il contratto supera l'importo di € 40.000,00, per cui si applica la disciplina prevista dalla delibera di Giunta Comunale n. 301 del 17/10/2022, in materia di "Patto di Integrità", di cui si allega copia.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 (Oggetto del contratto)

1.L'"Ente Appaltante", come sopra rappresentato, concede al " Professionista", che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna,

l'appalto per l'esecuzione dei servizi citati in premessa.

2. L'offerta tecnica prodotta in sede di gara è recepita ed assunta come obbligo dalle parti stesse .

3. In ogni caso lo svolgimento dell'incarico dovrà essere eseguito in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento.

4. Le prestazioni del Professionista sono, indicativamente, le seguenti:

a. Direzione dei lavori, misura e contabilità,

b. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

5. Trattandosi di appalto finanziato con fondi del P.N.R.R. nell'ambito del Programma Next GenerationEU, si applica il D.L. 77/2021, come convertito in L. 108/2021.

L'appalto è conforme ai principi ed agli obblighi specifici del P.N.R.R. relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. Do No Significant Harm - DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento UR 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2020.

ARTICOLO.3 (Modalità di svolgimento dell'incarico e obblighi delle parti)

1. Le prestazioni richieste nel presente contratto, in rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, sono infungibili e rigorosamente personali.

2. Al Professionista, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi avvalere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato Ente Appaltante.

3. Non è parimenti ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, se non nei casi e alle condizioni di cui all'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, ferma restando, anche in questo caso la responsabilità del Professionista e l'obbligo di acquisire preliminarmente l'autorizzazione dell'Amministrazione.

4. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso

richiamati, delle norme in materia di progettazione nonché della deontologia professionale.

E' altresì obbligato all'osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di opere pubbliche, di edilizia, impiantistica, sicurezza statica, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari specificatamente in materia di lavori oggetto del presente incarico vigenti al momento della consegna del progetto.

5. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

6. Il Professionista deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non

aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

7. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile del Procedimento che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare.

8. Il Professionista deve garantire l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, nel rispetto del D.M 49/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, con le speciali responsabilità e degli obblighi stabiliti nei riguardi del direttore dei lavori, e secondo le disposizioni e gli indirizzi che vengono impartiti dal Responsabile del Procedimento, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data del collaudo.

Il Direttore dei Lavori dovrà allibrare le quantità dei lavori eseguiti disponibili per la conoscenza dello stato dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale e gli atti di contabilità finale, ivi comprese le comunicazioni agli istituti previdenziali e/o assistenziali

previsti per legge.

Il Direttore dei lavori comunicherà al Responsabile del Procedimento gli stati di avanzamento lavori al fine della emissione dei certificati di pagamento non appena l'impresa avrà eseguito lavori per l'importo indicato nel capitolato speciale d'appalto e non oltre il termine di quindici giorni.

Nel caso di ritardo nell'emissione dello stato di avanzamento, che provochi richiesta d'interessi dovuti per ritardata emissione del titolo di spesa, questi saranno addebitati alla D.L., detraendoli dai compensi per onorari e spese.

La Direzione Lavori si impegna ad emettere lo stato finale nel termine fissato dal capitolato innanzi detto e a tal fine a sottoscrivere tutte le certificazioni e dichiarazioni necessarie per la chiusura dei lavori incluse le lettere agli Istituti previdenziali ed assistenziali e relative certificazioni sulla eventuale mancata risposta degli stessi enti nei 30 giorni successivi.

Il Direttore Lavori incaricato si impegna altresì, per la parte di propria competenza a far rispettare all'Impresa le norme contenute nella legge n.190/2012 e nella normativa comunitaria

nazionale e regionale vigente.

In caso di accertate reiterate inadempienze, il Direttore dei Lavori potrà provvedere alla sospensione dei lavori fino all'avvenuta ottemperanza delle disposizioni impartite.

9. Il Professionista deve garantire l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, nel rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs n. 81/2008 e delle altre disposizioni vigenti in materia, secondo le disposizioni e gli indirizzi che vengono impartiti dal Responsabile del Procedimento, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data del collaudi.

Le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 81/08, del PSC e del POS.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve impartire tutte le disposizioni utili affinché le attività di cantiere siano svolte secondo i principi della sicurezza e salvaguardia dei lavoratori impiegati.

In caso di accertate reiterate inadempienze, il

CSE potrà provvedere alla sospensione dei lavori fino all'avvenuta ottemperanza delle disposizioni impartite.

10. Per il corretto svolgimento del lavoro il Professionista incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità.

Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario definitivo identificato dal presente disciplinare.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione committente.

11. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

a. a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;

b. a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

c. a partecipare a riunioni collegiali, indette

dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, a semplice richiesta dell'Amministrazione;

12. L'Amministrazione si impegna inoltre a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Responsabile del Procedimento.

13. Il Professionista ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione, per tutta la durata dell'appalto, il "gruppo di lavoro" presentato in sede di offerta.

Qualsiasi modifica del predetto "gruppo di lavoro" dovrà avvenire nel rispetto della normativa sui lavori pubblici ed essere previamente concordata e approvata dall'Amministrazione e formalizzata per iscritto.

ARTICOLO. 4 (Responsabilità del Professionista)

1. Il Professionista è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

2. Il professionista ha presentato le seguenti polizze di responsabilità civile professionale: n° 1/1629/122/192813033 rilasciata in data 09.03.2023 dalla UnipolSai Assicurazioni spa; n° 1/1629/122/130801740 rilasciata in data 25.09.2022 dalla UnipolSai Assicurazioni spa; n° IPD0010868

rilasciata in data 25.05.2023 dalla Wide Group spa; n° IPD0006906 rilasciata in data 07.10.2022 dalla AIG Europe S.A.; n° A123C709823-LB rilasciata in data 11.01.2023 dalla Lloyd's Insurance Company S.A; n. IPF0007498 rilasciata in data 16.11.2022 dalla AIG Europe S.A.; n° A122C692421-LB rilasciata in data 12.12.2022 dalla Lloyd's Insurance Company S.A., per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Dette polizze dovranno avere efficacia per tutta la durata delle prestazioni e sino alla data del collaudo.

ARTICOLO 5 (Cauzione definitiva)

L'appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. L.vo n.50/2016, cauzione definitiva di € 30.166,00 (Euro trentamila centosessantasei/00), a mezzo Garanzia fideiussoria n. 2022752 emessa dalla REVO Insurance spa in data 07.09.2023.

ARTICOLO. 6 (Determinazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo spettante al Professionista per l'espletamento del presente servizio, comprensivo del rimborso spese, è così

determinato, sulla base dell'offerta formulata nella procedura di gara per il conferimento del presente incarico:

- Direzione dei lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, comprensiva delle spese, € 146.863,15.

2. All'importo suddetto si aggiungono i contributi previdenziali e l'IVA dovuti ai sensi di legge.

L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.

3. Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'Amministrazione.

4. Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese negli importi come sopra

determinati.

5. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

ARTICOLO. 7 (Revisione dei prezzi)

Nell'eventualità in cui la durata del contratto, per eventi non imputabili al contraente, si protragga per un periodo superiore all'anno, a partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria.

La variazione prezzi può essere riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente che incidono sulla voce "spese ed oneri accessori" di cui all'art. 5 del decreto 17 giugno 2016, in una percentuale superiore a quella riconoscibile ai sensi del predetto articolo 5.

Per la rideterminazione delle spese in questione si potrà far riferimento agli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura, non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico contraente e sarà oggetto di riscontro entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta medesima con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze della predetta istruttoria nella misura pari al 50% di quella idoneamente documentata dall'operatore economico.

ARTICOLO. 8 (Pagamento del corrispettivo)

1. Il pagamento del compenso professionale avverrà nel modo seguente:

a) anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo di contratto, (ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016) pari ad €. 29.372,63, oltre cap e iva, da corrispondere entro

15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione,
previa costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione;

b) Direzione dei lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione: il 90% sarà
corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei
lavori, in occasione dell'emissione dei vari Stati
di Avanzamento Lavori, previo recupero del-
l'anticipazione di cui alla precedente lett. a) in
misura proporzionale alla percentuale di lavori
realizzata; il 10% ad approvazione del collaudo da
parte dell'Amministrazione, decurtato del 20%, a
titolo di recupero dell'anticipazione di cui alla
precedente lett. a).

2. La liquidazione dei compensi spettanti al
Professionista avviene su presentazione di fattura.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni
dalla presentazione delle fatture.

3. Il pagamento delle spese sostenute dal Comune
di Massafra in relazione al presente intervento
viene effettuato con risorse del Fondo di

Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next GenerationEU - Italia.

ARTICOLO.9 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. Il Professionista incaricato deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

2. Il Professionista deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del tecnico incaricato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ARTICOLO. 10 (Oneri Specifici)

1. Il Professionista è obbligato, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il professionista è, altresì, obbligato, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte; è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

2. Il Professionista si impegna ad assicurare una

quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

3. Il Professionista si impegna a rispettare ed attuare, nell'esecuzione del contratto, l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la

resilienza”

ARTICOLO. 11 (Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa)

1. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.

In tale ipotesi il Professionista avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.

2. Il recesso da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

3. Ai sensi dell'art. 1456 C.C. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- violazione delle disposizioni contrattuali e normative in materia di subappalto o dell'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale utilizzo di ausiliari per l'espletamento dell'incarico;

- inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 2 del presente contratto;

- mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

- salvo quanto previsto ai punti precedenti nell'ipotesi in cui il Professionista non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico o dal presente contratto.

4. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma 3, la risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva.

5. Nell'ipotesi di risoluzione di cui al comma 3, al Professionista non è dovuto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte.

6. Quanto sopra stabilito non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

7. Il Professionista dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico e Comportale del Comune di Massafra,

approvato con deliberazione G.M. n° 267 del 26.09.2023, che viene consegnato in copia (anche solo in formato digitale), e che il predetto appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi del citato Codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Massafra, tramite il Dirigente interessato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, inammissibili o irricevibili, il Dirigente della Ripartizione interessata disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente Comune il diritto al risarcimento dei danni.

8. Ai fini e per gli effetti dell'art.53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, il Professionista ha dichiarato, altresì, che non hanno instaurato rapporti di attività lavorative o professionale con soggetti che hanno rivestito la qualità di dipendenti del Comune di Massafra con poteri

autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune negli ultimi 3 anni precedenti la data di sottoscrizione del presente atto e di essere consapevoli che, il contratto concluso in violazione della presente clausola, è nullo e comporterà il divieto, per il Comune di Massafra, di contrattare con il Professionista per i successivi 3 anni, con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati in base all'affidamento.

9. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall'Amministrazione al Professionista.

In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dall'Amministrazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

ARTICOLO. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge

136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all'intervento è:9806471BDD;

- il Codice Unico di Progetto (CUP)
dell'intervento è:C22C20000100001;

2 .Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma
9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il
mancato utilizzo, nella transazione finanziaria,
del bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni di pagamento
costituisce causa di risoluzione del contratto,
fatto salvo il pagamento del valore dei servizi
già forniti e il rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle
utilità conseguite.

il Professionista dichiara, a pena di nullità
assoluta del presente contratto di assumere tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge
n.136/2010 (Legge antimafia).

All'uopo il Professionista, con propria
dichiarazione acquisita agli atti in data
22.09.2023 prot. n. 45115 resa ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, ha comunicato i

seguenti dati:

- Estremi identificativi dei conti correnti

bancari dedicati:

1. IBAN

Generalità della persona delegata ad operare sul

suddetto conto:

Arch. Fernando RUSSO, nato

2.

Generalità della persona delegata ad operare sul

suddetto conto:

Arch. Riccardo RUSSO, nato

3.

Generalità della persona delegata ad operare sul

suddetto conto:

Ing. Geo Sblendorio nato

C.

4. IBAN :

Generalità della persona delegata ad operare sul

suddetto conto:

Ing. Umberto Gallo nato

C.F.

5. IBAN

Generalità della persona delegata ad operare sul

suddetto conto:

Ing. Vincenzo De Gennaro nato a _____ di _____

- C.F. I _____

6. IBAN

Generalità della persona delegata ad operare sul

suddetto conto:

Arch. Alberga Federica nata _____

_____ C.F. _____

7. IBAN

Generalità della persona delegata ad operare sul

suddetto conto:

Arch. Stefania Cappa nata _____

_____ - C.F. _____

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati, il professionista si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.

ARTICOLO. 13 (Controversie)

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto e che non si fosse potuta definire in via amministrativa, attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta, il foro competente in via

esclusiva è il Foro di Taranto.

ARTICOLO. 14 (Spese di contratto e varie)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) al presente contratto sono a carico esclusivo del Professionista, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi tipo di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara:

- che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

- che l'imposta di bollo viene assolta con la modalità telematiche, ai sensi del D.M. n. 127 del 17/05/2002 art.1 comma 1-ter mediante modello unico informatico, per l'importo di euro 40,00.

3. Restano a carico del professionista le spese sostenute dal Comune di Massafra per la pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO. 15 (Normativa applicabile e volontà

delle parti)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010, per le parti vigenti, dal D. Lgs. 81/08, dal D.M. 17.06.2016, dalla normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico, e dal Codice Civile.

2. Qualora entri in vigore, nel corso dell'esecuzione del contratto, una nuova legge comunitaria, nazionale o regionale di disciplina dei lavori pubblici e delle attività oggetto del presente contratto che imponga variazioni agli elaborati, il Professionista sin d'ora manifesta la propria disponibilità ad introdurre le necessarie modificazioni al presente contratto, concordando i conseguenti aumenti o diminuzioni del compenso.

ARTICOLO 16 (Trattamento dati personali)

L'Ente appaltante informa il professionista che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 e dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati contenuti nel presente

contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della riservatezza e dei diritti.

Il trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del Regolamento UE n.679/2016 e dell'Allegato B del D.Lgs. n.196/2003, in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art.29 e ss. del Regolamento UE n.679/2016.

ARTICOLO 17 (Conflitto di interessi)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, articolo 6-bis l'Arch. TRAETTA Luigi, dichiara che non sussistono nell'ambito della stipula del presente atto conflitto di interessi, anche potenziali con i professionisti del servizio.

Le parti come sopra costituite, mi dispensano per espressa loro volontà dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Richiesto io, Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione su supporto informatico non modificabile, costituito a video da trentatre intere pagine e quanto ne contiene la

trentaquattresima.

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano, unitamente agli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, in presenza di me Segretario Generale rogante, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Segretario Generale, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma, atto da me Segretario Generale sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge alle ore 11,30.

IL DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE - SETTORE URBANISTICA

Arch. Luigi TRAETTA (firmato digitalmente)

MANDATARIO E CAPOGRUPPO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Arch. Fernando RUSSO (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Francesca PERRONE (firmato digitalmente)

